



COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI (TARSU)

Approvato con delibera C.C. n. 4 del 17.05.2011
in vigore dal 01.01.2011
Modificato con delibera C.C. n. 27 del 20.12.2011

CAPO I
Principi generali

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2
CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA E ADDIZIONALI

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.
2. La Tassa, a norma dell'art. 3, comma 39 della L. 549 del 1995, è gravata delle addizionali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346. La quota di competenza del comune, pari al 10%, concorre a determinare la copertura del costo del servizio. Le addizionali sono dovute anche nel caso di riscossione diretta.

ART. 4
ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta del 60%.
5. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 40%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.¹

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
4. Per le istituzioni scolastiche statali, giusta il disposto di cui all'art. 33 bis del decreto legge 248/2007, convertito nella legge 31/2008, soggetto passivo è il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca (MIUR), che provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordate nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di

¹ Comma così modificato con delibera C.C. n. 27 del 20.12.2011

- arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).
 3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
 4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- a) Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d) Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;²
- e) Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- f) Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g) Legnaie esterne e semichiusate;
- h) Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri

² Lettera così modificata con delibera C.C. n. 27 del 20.12.2011

- i) Aree scoperte pertinentenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- a) Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - b) Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - c) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - d) Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - e) Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - f) Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - g) Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - h) Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - i) Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - j) Stalle, fienili e rimesse di mezzi agricoli.
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, si rinvia al disposto degli artt. 24 e 25 del regolamento comunale di gestione integrata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani e degli imballaggi.
3. Ferma restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario, ex art. 62,

comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

<i>Tipologia di attività</i>	<i>% di Riduz. superficie</i>
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	20%
Officine di riparazione auto, moto e/o macchine agricole ovvero industriali	30%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
Elettrauti, stabilimenti in cui si costruiscono batterie	30%
Caseifici, cantine vinicole	20%
Oleifici e frantoi oleari	30%
Autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, marmorie, stagnini, smalterie e falegnamerie	30%
Officine di carpenteria metallica, officine in genere per produzione di materiale ferroso o laminati in ferro e/o alluminio	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, studi di progettazioni grafiche, laboratori per incisioni, vetrerie	30%
Laboratori fotografici e di eliografie	20%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, in materie plastiche in genere, vetroresine	20%

4. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) da stabilire. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo e delle addizionali, per la quota di spettanza comunale, deve coprire integralmente i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, a norma dell'art. 11, comma 3, del D.L. n. 195/2009.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite dal servizio gestione ambientale.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26.

CAPO II Tariffe

ART. 11 DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal **1° gennaio** dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili. Essa, a norma dell'art. 65, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993, è commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei

rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe sono differenziate per categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come di seguito individuate:

CATEGORIA "A"	Abitazioni private, collegi, case di vacanza e simili (Bed & Breakfast e Country house) locali al servizio dell'abitazione, locali ad uso abitazione, scuole pubbliche e private, palestre e piscine;
CATEGORIA "B"	Locali, e relativi depositi, destinati a negozi e botteghe;
CATEGORIA "C"	Bar, Ristoranti, Tavole calde e pizzerie, negozi di ortofrutta e relativi depositi
CATEGORIA "D"	Alberghi, locande, pensioni e agriturismi
CATEGORIA "E"	Attività di produzione artigianale o industriale;

3. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e della eventuale sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
4. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

ART. 13

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
- Per le abitazioni con unico occupante che al primo gennaio dell'anno di riferimento risulti residente nel Comune. La riduzione non è cumulabile con quella della successiva lettera c): **del 30%**;
 - Abitazione principale di giovani coppie per un anno dalla data del matrimonio: **del 30%**.
 - Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: **del 20%**;
 - Per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera c) risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: **del 30%**;
 - Per le utenze appartenenti alla cat. "A" di cui all'art. 12 che operino il compostaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 44 del regolamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, approvato con delibera C.C. n. 46 del 23.12.2009: **del 20%**. La presente riduzione è

cumulabile con quelle di cui alle lettere precedenti fino a concorrenza del **33,33%**.

2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare **entro il 20 gennaio** il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 14 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 1 e 2, del D.Lgs 507/93, l'Ufficio tributi può applicare agevolazioni mediante riduzioni tariffarie fino al 50% o esenzioni in casi eccezionali di carattere sociale, riferiti a situazioni di assoluta indigenza, sulla scorta di motivata e documentata relazione del competente Ufficio Politiche sociali.
2. Le agevolazioni o esenzioni vengono concesse con determinazione di sgravio.

Capo III Gestione amministrativa della tassa

ART. 15 DENUNCE

1. I soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il **20 gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 16 CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 17

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 18

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

ART. 19

RISCOSSIONE

1. La riscossione avviene secondo le modalità previste dal regolamento delle entrate comunali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. Salvo diversa decisione del Consiglio Comunale, a norma del regolamento delle entrate, la riscossione avviene in forma diretta, mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale.
3. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
4. Il Comune, sulla base di apposito elenco o lista di carico, provvede all'invio ai contribuenti di avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, nonché

le causali degli importi dovuti al Comune e alla Provincia a norma dell'art. 11, comma 5-ter, del D.L. n. 195/2009.

5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento, in tutto o in parte, delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposito sollecito di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del medesimo.
6. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 21 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
7. In mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento, sarà effettuata la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.
8. Non si procede al recupero del credito in fase di accertamento, di liquidazione e di riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore, qualora la somma dovuta sia inferiore a € 12,00 comprensivi di sanzioni, interessi, ed altri accessori

ART. 20 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad € 12,00, comprensivi di interessi e accessori.

ART. 21 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93. In caso di mancato adempimento nel termine indicato nel sollecito di pagamento di cui al comma 5 del precedente art. 19 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.
2. **Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura determinata con deliberazione della Giunta, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, a norma dell'art. 1, comma 165, della L. n. 296/2006. In assenza di tale deliberazione, gli interessi sono dovuti nelle stesse misure previste per i tributi erariali.** Detti interessi sono calcolati:
 - a) **in caso di riscossione diretta**, a decorrere dalla data di scadenza del sollecito di pagamento di cui al comma 5 dell'art. 19.

- b) **in caso di riscossione a mezzo ruolo**, a decorrere dalla data di scadenza del ruolo in cui sarebbe stato iscritta la tassa o la maggiore tassa nel caso in cui il contribuente non avesse commesso la violazione di omessa, tardiva o infedele denuncia, fino alla data stabilita dal D.M. 03/09/1999, n. 321.³

ART. 22
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

ART. 23
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio dell'anno 2011**.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

³ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 27 del 20.12.2011